

## CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA PRIME CONCESSIONI 2012

(art. 33, co. 21-22, legge 12 novembre 2011, n. 183)

<b>RICHIESTA D'INTERVENTO</b>	La proposta di intervento, motivata, deve essere presentata, per via telematica tramite il sito <a href="http://www.sardegnaalavoro.it">www.sardegnaalavoro.it</a> , preventivamente alla sospensione dell'attività aziendale Clausola di salvaguardia: nel caso in cui la data di sospensione sia antecedente la firma del presente accordo il termine di presentazione della domanda è fissato <b>entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.</b>
<b>AZIENDE DESTINATARIE</b>	<p>Dal 01.01.2012 sono destinatarie dell'integrazione salariale in deroga, con riferimento alle unità produttive ubicate in Sardegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori appartenenti a settori produttivi per i quali non ricorrono le condizioni per l'utilizzo degli strumenti ordinari di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria;</li> <li>• Imprese industriali o comunque operanti nei settori ricompresi nella normativa delle integrazioni salariali straordinarie (L.223/1991) ma con organico aziendale pari o inferiore a 15 o con apprendisti sospesi;</li> <li>• Settori produttivi ricompresi nella normativa cigs che abbiano superato il periodo massimo di integrazione salariale fruibile (36 mesi dal 11.8.2005 tra cigs e cigo) ovvero il periodo massimo fruibile per singolo intervento di integrazione salariale straordinaria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>crisi aziendale: 12 mesi; in caso di cessazione dell'attività aziendale 24 mesi;</b></li> <li>2. <b>ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale: 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere due proroghe di dodici mesi ciascuna;</b></li> <li>3. <b>concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: 12 mesi, con proroga di 6 mesi;</b></li> <li>4. <b>contratti di solidarietà: 24 mesi, prorogabili per altri 24/36 mesi.</b></li> </ol> </li> </ul>
<b>LAVORATORI BENEFICIARI</b>	<p>Lavoratori subordinati con la qualifica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operai – impiegati – quadri</li> <li>• apprendisti – somministrati</li> <li>• soci lavoratori</li> <li>• lavoratori a domicilio</li> </ul> <p>E' necessario che i lavoratori abbiano almeno 90 giorni di anzianità aziendale presso il datore di lavoro richiedente. Ai fini del <b>perfezionamento</b> dei <b>requisiti soggettivi</b> dei lavoratori possono essere utilizzati anche i periodi di co.co.pro. (redditi superiori a € 5.000,00) in regime di monocommittenza presso l'azienda che chiede l'ammortizzatore in deroga.</p>
<b>DOMANDA</b>	<p>La domanda deve essere presentata dall'azienda con procedura telematica nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge n. 164/75; nel caso di presentazione successiva a tale termine si applicherà il secondo comma dell' art. 7 corredata dal verbale di esame congiunto (accordo sindacale). La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine il trattamento non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della stessa.</p> <p>La presentazione dell'istanza telematica alla RAS sostituisce il modello SR 100/ IG 15 / STR <b>salvo il caso in cui l'azienda intenda avvalersi della richiesta di anticipazione (4 mesi) in tal caso dovrà presentare istanza telematica all'INPS entro 20 giorni dall'avvenuta sospensione (all'istanza dovrà essere allegato il verbale di accordo sindacale).</b></p>
<b>DECORRENZA</b>	Dalla data di decorrenza prevista dall'accordo sindacale. Le sospensioni potranno decorrere unicamente dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.

<b>DURATA</b>	<p>Fino alla fine della sospensione e non oltre la data prevista dal Decreto direttoriale della Direzione Regionale del Lavoro, salvo verifica della disponibilità finanziaria.</p> <p>In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo integrato non potrà superare la durata del rapporto di lavoro stesso prevista dal contratto originario con esclusione delle proroghe dei termini di scadenza effettuate dal datore di lavoro durante il periodo di della cigs/d.</p>													
<b>IMPORTO</b>	<p>L'importo del trattamento è pari al 80% (decurtata del 5,84%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali) e nei limiti dei seguenti massimali retributivi mensili:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th><th>Retribuzione di riferimento</th><th>CIG/CIGS Mensile lordo</th><th>CIG/CIGS Mensile netto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><b>2011*</b></td><td>Inferiore a € 1.961,8</td><td>906,80</td><td>€ 853,84</td></tr> <tr> <td>Superiore a € 1.961,8</td><td>1.089,89</td><td>€ 1.026,24</td></tr> </tbody> </table> <p>La misura del trattamento è <u>ridotta</u> del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>10% nel caso di prima proroga;</b></li> <li>▪ <b>30% nel caso di seconda proroga;</b></li> <li>▪ <b>40% nel caso di proroghe successive.</b></li> </ul> <p>Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi, di erogazione dell'ammortizzatore in deroga previsto nell'accordo (prima concessione e/o proroga).</p> <p>*in attesa del dato 2012 non ancora disponibile</p>			Anno	Retribuzione di riferimento	CIG/CIGS Mensile lordo	CIG/CIGS Mensile netto	<b>2011*</b>	Inferiore a € 1.961,8	906,80	€ 853,84	Superiore a € 1.961,8	1.089,89	€ 1.026,24
Anno	Retribuzione di riferimento	CIG/CIGS Mensile lordo	CIG/CIGS Mensile netto											
<b>2011*</b>	Inferiore a € 1.961,8	906,80	€ 853,84											
	Superiore a € 1.961,8	1.089,89	€ 1.026,24											
<b>PRESTAZIONI ACCESSORIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANF (Assegno nucleo familiare)</li> <li>• Accredito figurativo utile per diritto e misura uguale alla normale prestazione di lavoro</li> </ul>													
<b>PAGAMENTO</b>	<p>L'erogazione del trattamento è subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) a partecipare ad un intervento di politica attiva offerto dal Centro Servizi per il Lavoro (orientamento, formazione, riqualificazione professionale, ecc.).</p> <p>Pagamento mensile diretto da parte dell'Inps, previa presentazione telematica dei prospetti retributivi mensili a cura delle Aziende.</p> <p>Il pagamento avverrà a seguito di presentazione all'INPS del <b>Mod. SR41 telematico</b> da presentare mensilmente per ogni lavoratore. I modelli SR41 saranno stampati e firmati da ogni singolo lavoratore (contenenti la DID, dichiarazione di immediata disponibilità ad aderire a percorsi di reimpiego). Gli SR41 firmati saranno custoditi dalle aziende ed esibiti a richiesta dell'INPS per gli eventuali controlli.</p>													
<b>DECADENZA</b>	<p>In caso di rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione (DID) ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.</p> <p>Inoltre decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale quando non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 8, comma 5, <u>Legge 160/1988</u>). Il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione decade dall'intero periodo di CIG in deroga autorizzata, anche se derivante da uno o più provvedimenti di concessione.</p>													
<b>CUMULABILITA' E NON CUMULABILITA'</b>	<p><b>Non è cumulabile</b> l'attività retribuita <u>subordinata</u> con la CIG, limitatamente ai giorni di effettiva prestazione dell'attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945). La preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui le predette attività siano preesistenti all'intervento delle integrazioni salariali (Cass. n. 8129 del 26.7.95). <b>Non è cumulabile</b> con il reddito da lavoro autonomo fino a concorrenza dell'importo di cig. Il lavoratore sospeso <b>può</b> svolgere attività lavorativa retribuita (sia <b>autonoma</b> che <b>subordinata</b>)</p>													

	a <b>condizione</b> che abbia provveduto ad effettuare preventiva comunicazione all'INPS (ai sensi dell'art. 8, c. 5, <u>Legge 160/1988</u> ) e comunque nei limiti della cumulabilità previsti dalla normativa.
<b>CONTRIBUTO ADDIZIONALE</b>	L'azienda <b>è tenuta</b> al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 86/88 anche nel caso in cui non appartenga a settori produttivi rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie ordinarie